

La Corte d'Appello di Cagliari

Sezione civile

Il Consigliere istruttore

dott. Maria Sechi

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 325-1 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2025, promossa da:

Parte_1 in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Sciaudone, Guido Motti, Eduardo Savarese, Giulia Lovaste e Luigi Piazza

attrice

contro

Controparte_1 in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Gasparini e Nicola Nardi

convenuta

Il Consigliere istruttore

Con istanza pervenuta telematicamente in data 6 agosto 2025 l' *Parte_1* ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale emesso a Tunisi (Tunisia), in data 14.5.2024, dall'Arbitro Unico sig. *Persona_1* nei confronti di *Controparte_2*, reso esecutivo in Italia con decreto emesso dal Consigliere delegato di questa Corte d'Appello in data 4 luglio 2025; decreto nei cui confronti la *Parte_1* ha proposto opposizione;

Il decreto del 4.7.2025 è fondato sui seguenti rilievi:

- la *Controparte_2* pare costituire una sede secondaria estera, pur dotata di stabile organizzazione, della società *Parte_1* come evincibile dalla

visura camerale prodotta, nonché dallo stesso lodo, che, nell'intestazione relativa alle parti, indicata quale convenuto *Controparte_3* ... *Succursale di una società estera che è la società madre* *Parte_1* ;

- le sedi secondarie non hanno personalità giuridica autonoma, distinta dalla società madre italiana, ma operano come mere articolazioni della stessa, cui si imputano gli effetti negoziali dell'attività compiuta e, pertanto, la titolarità dei relativi rapporti obbligatori;

- ricorrono tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento e la conseguente declaratoria di immediata esecutività del lodo straniero, ai sensi dell'art. 839, comma 4, c.p.c., risultando, tra l'altro, rispettato il principio del contraddittorio.

La società attrice ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 840 c.p.c., e nell'ambito di detto procedimento ha proposto istanza di sospensione dell'esecutorietà del lodo, assumendo:

- la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo stata parte del contratto di subappalto, né del procedimento arbitrale, e quindi, per un verso, non ha mai assunto una posizione di garanzia, diretta o indiretta, nei confronti di *Cont*, in merito all'esecuzione del contratto di subappalto, mentre, per altro verso, il lodo ha condannato unicamente la *CP_4*, senza alcuna menzione di essa attrice, né in qualità di debitore principale né in solido con *CP_4* ;

- essa attrice non era stata informata del procedimento arbitrale, non ne è stata parte, e comunque è stata nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento stesso;

- la *CP_4* è una società per azioni, regolarmente costituita in *CP_4* e registrata presso il Registro Nazionale Tunisino con numero identificativo 1360112 con dicitura "succursale di società straniera"; secondo la legge tunisina, applicabile nella specie, la succursale non ha personalità giuridica, cosicché non potrebbe stipulare contratti, e non ha legittimazione processuale, attiva passiva, che spettano entrambi alla società madre;

di conseguenza, essa attrice non è destinataria del lodo, né tantomeno responsabile delle obbligazioni pecuniarie ivi contenute;

- in ogni caso, ricorrerebbe la violazione dell'art. 840 comma 3 n. 5 c.p.c. e della Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali commerciali, atteso che il riconoscimento e l'esecuzione del lodo straniero sono rifiutati dalla corte d'appello se, nel giudizio di opposizione, la parte contro la quale il lodo è invocato, prova che il lodo non è ancora divenuto vincolante per le parti o è stato annullato o sospeso da un'autorità competente dello Stato nel quale è stato reso; nel caso in esame la **CP_4** ha chiesto l'annullamento del lodo, rigettato in primo e secondo grado, e pende ricorso davanti alla corte di cassazione tunisina per violazione della procedura arbitrale;

- ricorrerebbe altresì la violazione dell'art. 840, comma 3 nn. 1 e 2, c.p.c., in quanto la **CP_4** non ha la capacità per poter validamente sottoscrivere il contratto né la capacità processuale per poter essere destinataria del lodo; per altro verso, il lodo tunisino è invocato contro un soggetto giuridico, la società madre, tenuta completamente fuori dalla procedura arbitrale;

- quanto al periculum, la **Cont** ha avviato l'azione esecutiva senza attendere l'esito dell'opposizione e del giudizio di annullamento pendente davanti alla corte di cassazione tunisina, e, in caso di esito positivo dei predetti giudizi, sarebbe obiettivamente difficile, se non impossibile, il recupero delle somme nelle more corrisposte, non essendovi alcuna garanzia, in una valutazione comparativa degli opposti interessi, che **Cont** sia in grado di restituire detti importi, oltre interessi.

L'istanza non è fondata.

L'art. 839, comma 4, c.p.c., come riformato con d.lgs. 149/2022, prevede che il decreto con il quale viene dichiarata l'efficacia del lodo straniero è immediatamente esecutivo; il successivo art. 840 c.p.c. prevede che, in pendenza di opposizione, l'efficacia

esecutiva del lodo o la sua esecuzione possono essere sospese quando ricorrono gravi motivi.

Nel caso in esame parte ricorrente assume che IP **CP_4**, secondo la legge tunisina applicabile, sarebbe priva di personalità giuridica, il che le impedirebbe di sottoscrivere contratti e di partecipare a giudizi arbitrali, con conseguente invalidità sia del contratto di subappalto che del lodo arbitrale; al contempo, ha affermato che essa ricorrente non potrebbe essere assoggettata ad esecuzione in Italia in quanto priva di legittimazione passiva, sia sostanziale che processuale, in quanto il lodo è stato emesso nei confronti di un “*distinto soggetto giuridico*” (pg. 14 istanza).

Secondo le tesi prospettate dalla ricorrente, quindi, non dovrebbero rispondere del contratto di subappalto né essa stessa né la propria succursale.

Al riguardo, peraltro, si deve rilevare che dalla visura camerale della **Parte_I** [...] risulta l’apertura, in data 16.7.2014, di una “Unità Locale CA/2” a Tunisi, Rue du Lac Ghar El Melh 000 **CP_4**) frazione Le Berges Du Lac, che è indirizzo coincidente sia con quello indicato nel contratto di subappalto, sia con quello riportato nel lodo arbitrale; non solo, la stessa ricorrente ha dato atto che la IP **CP_4** è registrata presso il Registro Nazionale Tunisino “*con dicitura “succursale di società straniera”, ai sensi dell’art. 7 della Legge sul Registro Nazionale, che impone, per la registrazione di qualsiasi società costituita in **CP_4** da parte di un ente giuridico straniero, il deposito, tra l’altro, dello statuto della società straniera*”.

Nello stesso lodo arbitrale, nell’intestazione, si dà espressamente atto che detta società è “*Succursale di una società estera che è la società madre **Pt_1** **Parte_I***”.

Quel che più rileva, inoltre, è che dai bilanci di esercizio della **Parte_I** prodotti da **Cont**, relativi agli esercizi al 31.12.2020 3 31.12.2024, risulta che “*Il presente Bilancio comprende anche il Bilancio della Stabile Organizzazione Tunisina regolarmente depositato in **CP_4***”; in particolare, poi, dal bilancio al 31.12.2020, coevo all’esecuzione del contratto di subappalto, risulta che l’Amministratore Delegato

Geom. *Controparte_5* “fornisce ulteriori chiarimenti e informazioni sulla situazione dei lavori in corso soffermandosi in particolar modo su quelli della Stabile Organizzazione in *CP_4* che, contrariamente ai lavori in Italia, hanno subito notevoli fermi e ritardi”.

Avuto riguardo alla predetta documentazione, quindi, non appare porsi né una questione di capacità giuridica e processuale della *CP_4*, né tanto meno di garanzia o solidarietà della *Parte_1* atteso che la società registrata in *CP_4* ha capacità sia di sottoscrivere contratti che di partecipare ai giudizi, ma, trattandosi di una succursale di una società estera, è in capo a quest’ultima, quale società madre, che, in forza di vincolo organico, si imputano automaticamente gli effetti giuridici negoziali e processuali dell’attività compiuta dalla propria unità locale.

Per lo stesso ordine di argomentazioni, poi, non pare fondata la tesi dell’asserita violazione dell’art. 840, comma 3 nn. 1 e 2, c.p.c., non ravvisandosi, in ragione di quanto esposto, alcuna incapacità negoziale e processuale di *CP_4*, né una violazione del contraddittorio nei confronti di *Parte_1*

Infine, quanto alla prospettata violazione dell’art. 840, comma 3 n. 5, basti rilevare che, pacificamente, il lodo è stato impugnato per asserita violazione dei termini processuali per il deposito dello stesso, e non certo per nullità del contratto di subappalto o per incapacità processuale di *CP_4*; detta impugnazione è stata rigettata dalla Corte d’Appello di Tunisi, e allo stato parte ricorrente ha solo provato la pendenza di ricorso per cassazione, del quale, anche ai fini della valutazione del *fumus*, non è dato conoscere il contenuto, non essendo stato prodotto; in ogni caso, nelle ipotesi di allegata violazione dell’art. 840, comma 3, n. 5 c.p.c., al successivo comma 4 l’art. 840 c.p.c. prevede che, con specifico riferimento a detta fattispecie, la sospensione non è automatica, ma la Corte d’Appello “può sospendere” il procedimento per il riconoscimento o l’esecuzione del lodo.

Da ultimo, quanto al *periculum*, anche nell'ottica di un bilanciamento delle contrapposte esigenze di tutela, non è dato ritenere una estrema difficoltà, né tanto meno una impossibilità, di recupero delle somme nelle more corrisposte da [...] *Parte_1* per il solo fatto che *Cont* sia una società operante in *CP_4*, ma della quale non è stato neppure allegato uno stato di insolvibilità.

Pertanto, non ravvisandosi i "gravi motivi" di cui all'art. 840 c.p.c., l'istanza deve essere rigettata.

Non si deve statuire sulle spese del presente procedimento poiché, trattandosi di provvedimento cautelare incidentale del giudizio principale, adottato in pendenza della lite, su di esse deve provvedere con la sentenza che conclude il giudizio.

P.Q. M.

Il Consigliere istruttore rigetta l'istanza di sospensione proposta da *Parte_1* [...] dell'efficacia esecutiva nella Repubblica Italiana del lodo arbitrale straniero emesso in data 14.5.2024.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Cagliari 22 settembre 2025

Il Consigliere istruttore
dott. Maria Sechi